STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO ☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32 www.studiomoriscoragni.com

Dott. FORTUNATO MORISCO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 20 febbraio 2019

Circolare 04/2019: Saldo e stralcio dei debiti

La Finanziaria 2019 ha previsto a favore delle **persone fisiche**, aventi specifici requisiti, la possibilità di **estinguere i debiti** derivanti dall'omesso versamento di imposte / contributi **risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1.2000 al 31.12.2017**, mediante la presentazione di uno **specifico modello** e il versamento delle somme dovute, esclusi sanzioni / interessi di mora / somme aggiuntive.

SOGGETTI INTERESSATI

Il saldo / stralcio dei debiti interessa le **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**. Tale situazione sussiste:

- qualora l'ISEE del nucleo familiare sia non superiore a € 20.000;
- in ogni caso, a prescindere dal valore dell'ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

DEBITI DEFINIBILI

La definizione in esame:

- interessa esclusivamente i debiti derivanti dall'omesso versamento di:
 - imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
 - contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali / Gestioni dei lavoratori autonomi dell'INPS
 (ossia, Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione separata INPS), esclusi quelli richiesti a seguito
 di accertamento;

riguarda i debiti diversi da quelli di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l'annullamento automatico al 31.12.2018.

MODALITÀ DI ADESIONE

Per la definizione in esame è richiesta la presentazione di un'apposita dichiarazione all'Agente della riscossione entro il 30.4.2019.

VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO

Ai fini dell'estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare:

 quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

Valore ISEE	Importo dovuto per la definizione	
Non superiore a € 8.500	16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi	
Superiore a € 8.500 e non superiore a	2007 1 11	
€ 12.500	20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi	
Superiore a € 12.500	35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi	

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in forma rateale. In quest'ultimo caso:

• il **pagamento delle rate**, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Rata	Ammontare	Termine versamento
Prima	pari al 35%	Entro il 30.11.2019
Seconda	pari al 20%	Entro il 31.3.2020
Terza	pari al 15%	Entro il 31.7.2020
Quarta	pari al 15%	Entro il 31.3.2021
Quinta	pari al 15%	Entro il 31.7.2021

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- l'Agente della riscossione **non può avviare nuove azioni esecutive**, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore **non è considerato inadempiente** ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- ai fini del rilascio del DURC, va dichiarata l'intenzione di aderire alla definizione in esame.

* * * * *

Restiamo a disposizione per approfondimenti e gestione delle pratiche in questione

Studio Morisco Ragni